

Il Tar gli fa ripetere l'esame di terza media

Un alunno soffre di disturbi dell'apprendimento, ma, secondo il giudice, la Valussi non ne ha tenuto conto durante le prove

di Luana de Francisco

Lo avevano bocciato agli esami di terza media, ma i suoi genitori non si erano dati pace e avevano presentato ricorso al Tar. Il loro bambino soffre di disturbi dell'apprendimento e di questo la scuola non aveva tenuto conto durante le prove e neppure in fase di valutazione. I giudici hanno dato ragione alla famiglia: annullati verbali, giudizi e risultato finale, l'alunno potrà sostenere nuovamente gli esami.

La vicenda risale allo scorso giugno e ha trovato una prima risposta in questi giorni, con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Trieste. In attesa dell'udienza del 24 giugno prossimo, per la decisione nel merito della causa, il collegio presieduto dal giudice Umberto Zuballi (Enzo Di Sciascio estensore, Alessandra Tagliasacchi, referendario) ha accolto la domanda cautelare,

sospendendo gli atti impugnati e ordinando all'Istituto comprensivo II di Udine la ripetizione delle prove.

I genitori avevano portato il ragazzino alla "Valussi" come candidato esterno. L'anno prima, iscritto in un'altra scuola cittadina, non aveva superato lo scoglio della seconda media e questo li aveva spinti a trasferirlo in un centro studi privato. Volevano fargli ottenere l'idoneità a quella e alla classe successiva. Per l'esame finale, si erano rivolti alla scuola di via Petrarca e lì gli insegnanti avevano inviato sia il "Piano didattico personalizzato" dell'ultimo anno scolastico, sia una relazione sui disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) diagnosticati al ragazzino già dal 2006. Il tutto, al fine evidente di fargli svolgere la prova in condizioni compatibili con i suoi deficit.

Così non è stato e, nella causa al Tar, gli avvocati Rino Battocletti e Marco Marpillero lo

hanno evidenziato a chiare lettere.

Nonostante la documentazione allegata e nonostante l'obbligo sulle modalità di verifica e valutazione previste dalle "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Dsa", «il minore - avevano osservato i legali - ha sostenuto le prove scritte e il colloquio, senza beneficiare di alcuna modalità protetta, né di alcuno strumento compensativo. Alla pari, quindi, di qualsiasi alunno senza Dsa». Da qui, i profili di illegittimità dell'operato della Commissione d'esame ipotizzati dai ricorrenti.

Il ragazzino soffre di disturbi di dislessia e discalculia. Il percorso pedagogico e didattico scelto per lui puntava quindi a superare tali difficoltà, peraltro amplificate da «un'ansia crescente di fronte alle prestazioni», e valorizzarne nel contempo le capacità. Le misure

previste da apposito Decreto ministeriale impongono «l'uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali» e «la programmazione di tempi più lunghi per la loro esecuzione». Nel difendere l'operato dell'istituto e dopo avere già respinto l'istanza di autotutela per l'annullamento d'ufficio presentata dai genitori prima di rivolgersi al Tar, la dirigente scolastica Maria Piani aveva imputato alla famiglia di non avere rappresentato, o di non averlo fatto con la dovuta tempestività o adeguatezza, le condizioni del figlio.

Il tribunale ha fornito una diversa lettura dei fatti. «La scuola non poteva non conoscere una qualche anomalia nelle condizioni di salute dell'alunno, tutte accertate da certificazioni sanitarie - si legge nell'ordinanza -, e non poteva non sapere che l'esame doveva essere sostenuto con particolari modalità. Ma di tali condizioni non risulta essersi tenuto conto».



Un candidato a una prova d'esame

